

▪ **IMPORTANTE:**

**22 luglio 2008 termine ultimo per restituzione contributi al 31.12.03.**

Chi ha compiuto o compirà 65 anni entro il 22.7.08, senza maturare diritto a pensione di vecchiaia, può chiedere **inderogabilmente** entro la data, restituzione dei contributi soggettivi versati per periodi precedenti l'1.1.04 (95% + interessi). Dopo il 22.7.08 impossibile restituzione dei contributi e varrà soltanto la Prestazione Previdenziale Contributiva (PPC) con almeno 5 anni di contribuzione. Va chiarito che in mancanza di richiesta dell'iscritto, in caso di decesso, eredi non possono chiedere la restituzione, valendo solo la prestazione di reversibilità o quella indiretta, se ricorrenti. In sostanza se un professionista *decede* senza avere richiesto a Inarcassa la restituzione dei contributi gli eredi possono solo usufruire delle prestazioni previdenziali, e come detto solo ove ricorrenti.

▪ **Assegni.**

Il codice fiscale del girante va sempre indicato; girata nulla se errato Codice Fiscale. Il giratario che pone invece l'assegno all'incasso in Banca o Poste, no C.F. se identificato come cliente.

▪ **Pagamenti contanti.**

Dal 30.4.08 < 5.000 €.

▪ **D.M. 40/2008.**

Da 29.3.08 le Amm.ni prima d'erogare somme > € 10.000, devono interpellare Equitalia Spa, con procedura telematica e verificare se esistono ruoli scaduti. Eccezione per crediti pensionistici non pignorabili; risposta in 5 gg.. In caso contrario somma dev'essere erogata. Se invece esiste debito, Ente sospende pagamento fino a concorrenza ruolo.

▪ **Agenzia Entrate.**

Da 1.3.08 ok rateizzo somme a seguito controllo formale dichiarazioni 2005. Rate trimestrali: tra € 2.000 e 5.000 max 6; tra 5.000 e 50.000 max 20; oltre 50.000 max 20 + garanzie. Prima rata entro 30 gg. da comunicazione. Il mancato pagamento d'una sola rata esclude beneficio.

▪ **Nuovo regime dei minimi: obbligo della ritenuta.**

Non esistono ancora note o circolari a favore dell'esonero dall'applicazione della ritenuta per il professionista aderente al regime dei contribuenti minimi e marginali. Pare dovuto quindi l'obbligo per il sostituto di imposta operare la ritenuta in oggetto ai sensi della legge 244/2007. Nella fattura sarà annotato: operazione effettuata ai sensi dell'art.1, comma 100, finanziaria 2008.

**La fatturazione quindi di iscritti Inarcassa verso soggetti IVA, a titolo d'es. sarà:**

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Inarcassa 2%	€ 20,00
3) Totale	€ 1.020,00 (a detr. rit. acconto 20% (1) = € 200,00)

**Verso ingegneri, architetti, associazioni di professionisti, soc. ingegneria.**

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Totale	€ 1.000,00 (a detr. rit. acconto 20% (1) = € 200,00)

**La fatturazione invece di iscritti G.S. verso soggetti IVA sarà:**

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Gest. Sep. Inps 4%	€ 40,00
3) Inarcassa 2%	€ 20,80
4) Totale	€ 1.060,80 (a detr. rit. acconto 20% (1+2) = € 208,00)

**Verso Ingegneri o architetti iscritti G.S. (gestione separata).**

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Gest. Sep. Inps 4%	€ 40,00
3) Totale	€ 1.040,00 (a detr. rit. acconto 20% (1+2) = € 208,00).

▪ **Ancora sulle Polizze sanitarie. Proroga al 18 aprile.**

Per venire incontro a disagio occorso agli associati, dovuto a cambio gestore, è stata prorogata scadenza per estensione nucleo familiare della polizza base e sottoscrizione polizza integrativa, **dal 31.3 al 18.4.2008.**